

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli – 8^a Sezione Civile – nella persona del dott. Ernesto Di Vaio, in funzione di Giudice Monocratico, ha emesso la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° 16567/14 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2014 ed avente ad oggetto: risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale.

TRA

DANIELE –

CLELIA –

GASPARE –

FRANCESCO DAVIDE –

VINCENZO

ANTONIO, (C.F. –

), in

proprio e nella qualità di eredi di Andrea, rappresentati e difesi

Vincenzo Liguori, ed elettivamente domiciliati in Napoli alla piazza Esedra – Edificio Edilforum, isola F/10, giusta procura a margine dell'atto di citazione.

ATTORI

E



MINISTERO DELLA SALUTE, (C.F. 80237250586) in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli presso cui ope legis elettivamente domicilia alla via A. Diaz n° 11.

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Come da verbale di causa del 09 maggio 2019.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "*svolgimento del processo*" e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cod. proc. civ., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n° 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi che, alla data della suddetta entrata in vigore (04 luglio 2009), risultino ancora pendenti in primo grado, così come certamente quello in esame.

Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i successivi scritti difensivi ed i verbali di causa. Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare



scomputato e detratto quanto dai medesimi percepito a titolo di indennizzo ex legge n° 210 del 1992.

Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate, ex D.M. n° 55 del 10 marzo 2014, come da dispositivo che segue. Vanno inoltre definitivamente posti a carico del convenuto dicastero i compensi già riconosciuti al consulente tecnico d'ufficio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli – 8^a Sezione Civile – nella persona del Giudice Monocratico – dott. Ernesto Di Vaio, così definitivamente provvede:

1- in accoglimento della domanda di risarcimento proposta iure proprio dagli attori, condanna il Ministero della Salute a corrispondere alla parte attrice la somma complessiva di euro 403980,00 (di cui euro 165960,00 ciascuno in favore di Daniele e Clelia, ed euro 24020,00 ciascuno in favore di Gaspare, Francesco Davide e Vincenzo Antonio),

nonché gli interessi da calcolarsi secondo il principio indicato nella parte motiva.

Da questo importo va scomputato e detratto quanto dai medesimi percepito a titolo di indennizzo ex legge n° 210 del 1992;

2- condanna, altresì, il Ministero della Salute al pagamento in favore degli attori delle spese del giudizio, che si liquidano in euro 500,00 per spese, ed euro 27891,60 per compenso (comprensivo delle spese generali), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

